

X



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 037/2024

Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati (C.U.P.) - Modifica Regolamento Comunale - Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, **in presenza**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, è stato convocato il Consiglio comunale:

		Assenti
1	CRAMEROTTI ALIDA	
2	BEOZZO OSCAR	
3	BIASETTO LAURA	
4	BISESTI PAOLO	
5	CIMADOM ALESSANDRO	
6	COSER GIULIA	
7	CRAMEROTTI REMO	
8	DELAITI IGOR	X
9	ERLICHER MICHELE	
10	GIOVANNINI MARIA CHIARA	
11	MURAGLIA SIMONE	
12	PERINI PAOLO	
13	ROSSI WALTER	
14	CONT VANNI	
15	LARCHER MONIA	
16	MOSNA FRANCO	
17	CONT EMILIANO	
18	ZANOTTI FEDERICO	

Partecipa **in presenza** e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Simone Muraglia** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

* * * * *

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria:

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 816 e seguenti, che ha introdotto a partire dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni nr. 8 dd. 30.03.2021, nr. 5 dd. 11.04.2022 e nr. 3 dd. 24.02.2023, con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della suddetta L. 160/2019.

Dato atto che nei primi mesi dell'anno l'Ufficio tributi ha ricevuto segnalazioni e lamentele in merito al pagamento settimanale del canone mercatale per la categoria degli spuntisti, così come previsto dall'articolo 65 comma 4 del Regolamento, in quanto le spese per un singolo bollettino sono cospicue arrivando talvolta anche fino ad € 2,50, a fronte di un importo del canone che varia da € 5,00 ad € 8,00.

Constatato che l'Ufficio ha segnalato questa problematica alla Giunta con comunicazione assunta a protocollo del Comune il giorno 9 maggio 2024 sub nr. 4320.

Rilevato che la Giunta ha ritenuto le lamentale oggettivamente condivisibili e che, con comunicazione dd. 27.06.2024 prot. 6193, ha autorizzato la Responsabile dell'Ufficio tributi ad attuare una modalità di pagamento per i soli spuntisti meno onerosa e nello specifico il pagamento trimestrale posticipato rispetto alle presenze, fissando le scadenze al 5 luglio 2024 per i mesi di aprile, maggio e giugno, 4 ottobre 2024 per i mesi di luglio, agosto e settembre e 10 gennaio 2025 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, in attesa di provvedere alla modifica dell'articolo sopra citato e alla relativa approvazione nella sede apposita, ossia prima dell'approvazione in Consiglio del bilancio di previsione 2025

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la modifica così come proposta dalla Giunta e di uniformare le scadenze dei pagamenti trimestrali posticipati al giorno 10 aprile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, al giorno 10 luglio per i mesi di aprile, maggio e giugno, al giorno 10 ottobre per i mesi di luglio, agosto e settembre ed al giorno 10 gennaio dell'anno successivo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Riscontrato inoltre che nell'articolo 78 rubricato "rimborsi e compensazione" è rimasto il refuso della parola "non" che attualmente non permette il rimborso proporzionale all'assenza nella misura massima pari al 50% del canone dovuto dal titolare del posteggio, qualora lo stesso posteggio sia occupato da uno spuntista.

Ritenuto pertanto corretto eliminare il refuso al fine di rendere possibile il rimborso nei modi e tempi previsti dal medesimo articolo 78 del regolamento.

Richiamati conseguentemente nell'ordine i seguenti articoli del vigente Regolamento disciplinante il C.U.P.:

- art. 65 – *Tipologie di occupazione:*
 - al comma 4 sostituzione del pagamento contestuale all'occupazione con pagamento trimestrale posticipato rispetto alle presenze e la scadenza è fissata al giorno 10 aprile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, al giorno 10 luglio per i mesi di aprile, maggio e giugno, al giorno 10 ottobre per i mesi di luglio, agosto e settembre ed al giorno 10 gennaio dell'anno successivo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- art. 78 – *Rimborsi e compensazioni:*
 - al comma 1 stralcio della parola non nella frase "per i quali non è prevista una graduatoria [...]";

Per quanto sopra premesso e rilevato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., reso dal Responsabile del C.U.P., così come accluso in "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Accertata la propria competenza a disporre in virtù del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- Considerato che il termine per deliberare i Regolamenti comunali in materia di Tariffe ed Aliquote sui tributi locali, così pure per le tariffe ed aliquote stesse, è stabilito entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione, come esplicitamente previsto dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria per l'anno 2002), che sostituisce il comma 16 dell'art. 52 della Legge 23.12.2000, n. 388;

- Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio comunale per l'anno 2025 è fissato al 31 dicembre 2024;
- Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m. e i. e l'art. 9 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine all'entrata in vigore dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;
- Preso atto che, in data 27.11.2024 (prot. 10919 dd. 27.11.2024), il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
- Considerato, quanto al parere del Revisore, che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "*proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì un canone di natura patrimoniale; atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "*comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Revisore che ha rilasciato il parere;
- Presa visione della proposta di modifica regolamentare predisposta dall'Ufficio Tributi, nonché dell'intero Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuti i contenuti di tale proposta idonei e condivisibili;
- Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della modifica del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- Dato atto che, pertanto, la modifica al Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2025;
- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;
- Chiarito che il predetto provvedimento rimane soggetto, in virtù della sua natura, al regime normativo dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
- Richiamata la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 che esclude l'obbligo di trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari concernenti prelievi di natura corrispettiva privatistica, considerato che il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in materia pubblicità ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, si riferisce giustappunto ed espressamente ai tributi comunali;
- Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione, propri delle entrate tributarie;
- Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;
- Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- Visto lo Statuto Comunale;

Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n. 17 (diciassette) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione*

pubblicitaria e del canone mercatale. (C.U.P.)”, come riportate **nell'allegato 1 (prospetto di raffronto)** al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;

2. di riapprovare, ma a soli fini ricognitivi, il “*Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. (C.U.P.)*”, così come appena modificato, composto da n. 6 Titoli, n. 82 articoli e n. 4 allegati, come da **allegato 2** al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe rimangono ferme a quelle fissate alla data dell'adozione delle deliberazioni nr. 8/2021, nr. 5/2022 e nr. 3/2023;
4. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche al Regolamento di cui al punto 2 trovano applicazione dal 1° gennaio 2025;
5. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;
6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;*
 - *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

a) riflessi diretti:

- non si rilevano riflessi diretti.

b) riflessi indiretti:

- non si rilevano riflessi indiretti.

Addì, 2 dicembre 2024



UFFICIO TRIBUTI
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Morena Chistè

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Simone Muraglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno> **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì, 12 dicembre 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza